Sent. n. 130/2025/GC

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

composta dai seguenti magistrati:

Vittorio Raeli	Presidente
Alberto Rigoni	Consigliere (relatore)
Francesco Liguori	Primo referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sul conto n. 111691 del comune di Casina (RE), iscritto nel registro di segreteria al n. **46126**, nei confronti dell'agente contabile Mattioli Maurizio (codice fiscale MTTMRZ58A17B967Z);

Visto il conto e la documentazione in atti;

Vista la relazione del magistrato relatore per i conti giudiziali;

Viste le conclusioni della Procura regionale;

Uditi all'udienza del 22 ottobre 2025 il relatore, Consigliere Alberto Rigoni e il Sostituto procuratore generale Antonio Senatore;

FATTO

Con la relazione n. 357/2023 il magistrato relatore per i conti giudiziali ha proposto l'iscrizione a ruolo del conto giudiziale n. 111691 relativo alla gestione dell'economo del Comune di Casina (RE) per il periodo dal 1.01.2019 al 31.12.2019.

Il magistrato istruttore rilevava la coincidenza della figura dell'agente

contabile e del responsabile del servizio finanziario chiamato ad effettuare le verifiche di regolarità del conto giudiziale e della gestione contabile in sede di parificazione del conto giudiziale.

Inoltre, l'anticipazione del fondo cassa non era stata registrata nel conto e la restituzione del fondo cassa non era transitata dal conto. Accertava altresì che l'anticipazione e il versamento venivano dichiarati nello stesso mese di febbraio.

Rilevava, altresì, la mancanza della prescritta relazione degli organi di controllo interno ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.g.c..

La Procura regionale concludeva chiedendo la restituzione degli atti al magistrato istruttore per completare l'istruttoria.

Con sentenza-ordinanza n. 45/2024/GC del 20.05.2024 la Sezione ha dichiarato il non luogo a provvedere sul conto giudiziale n. 111691, disponendo la restituzione degli atti al magistrato istruttore per la prosecuzione dell'istruttoria ai sensi dell'art. 149, primo comma, c.g.c..

Con memoria datata 30.04.2024 l'agente contabile Mattioli Maurizio ha rappresentato le proprie giustificazioni in merito all'irregolare parificazione, significando che il fondo cassa pari ad euro 2.500,00 non era mai stato registrato nel conto dell'economo.

Con nuova relazione del 10.01.2025 il magistrato istruttore riferisce che il Comune di Casina (RE) ha depositato in data 27.07.2024 lo stesso conto giudiziale datato 25.01.2020 ma con firma per parifica del Sindaco Costi Stefano. Il magistrato istruttore afferma che i rilievi sul conto giudiziale n. 111691 rimangono gli stessi di cui alla relazione n. 357/2023.

La Procura regionale ha concluso chiedendo sia dichiarata l'irregolarità del conto giudiziale n. 111691 e che siano adottati i provvedimenti istruttori o di merito ritenuti necessari.

In udienza il S.P.G ha insistito per la declaratoria d'irregolarità del conto giudiziale n. 111691 portato in giudizio.

DIRITTO

L'odierno giudizio di conto trova fondamento nel combinato disposto degli articoli 146 e 147 c.g.c. (d.lgs. n. 174/2016).

Come è, infatti, noto, il primo dei due articoli prevede che, qualora il conto chiuda in pareggio e risulti regolare, il giudice designato deposita la relazione con la quale popone il discarico dell'agente contabile; ove non possa provvedersi in questi termini, per avere il relatore rilevato l'assenza del pareggio o l'irregolarità del conto, deve applicarsi l'articolo 147, il quale prevede che entro il termine di trenta giorni dal deposito della relazione, il Presidente fissa, con decreto, l'udienza per la discussione del giudizio.

Nel caso di specie, dalla nota istruttoria proveniente dal Comune di Casina (RE) emerge una diffusa irregolarità nella compilazione del conto giudiziale n. 111691 relativo alla gestione del conto economo per il periodo dal 1.01.2019 al 31.12.2109, che permane anche a seguito della nuova istruttoria avviata dal magistrato assegnatario.

Infatti, il conto giudiziale in esame presenta difetti formali estremamente rilevanti che si concretizzano nelle seguenti irregolarità:

a) il conto giudiziale ripresentato dall'amministrazione comunale è verosimilmente lo stesso a suo tempo depositato dall'agente contabile

Mattioli Maurizio in quanto presenta la medesima data di sottoscrizione (che corrisponde al 25.01.2020); b) permane la mancata registrazione dell'anticipazione di cassa, il mancato transito nel conto del fondo cassa e la dichiarazione dell'anticipazione e del versamento nel mese di febbraio.

Alla luce delle esposte considerazioni, visto l'articolo 149, comma 3, c.g.c. ("*Quando non pronuncia discarico, il collegio liquida il debito dell'agente e dispone, ove occorra, la rettifica dei resti da riprendersi nel conto successivo, ovvero dichiara l'irregolarità della gestione contabile*"), il Collegio ritiene di doversi pronunciare nel senso della declaratoria di irregolarità del conto giudiziale, pur in assenza di ammanchi e di conseguenti profili di responsabilità.

Il rilievo del difetto di ammanchi e di profili di responsabilità costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese.

Nulla impedisce, comunque, alla Procura Regionale la verifica di eventuali responsabilità amministrative.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna – dichiara l'irregolarità del conto giudiziale n. 111691 relativo alla gestione dell'economo del Comune di Casina (RE) per il periodo dal 1.01.2019 al 31.12.2019, senza addebito di responsabilità.

Compensa, per l'effetto, le spese del giudizio.

Manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.

L'estensore	Il Presidente
Alberto Rigoni	Vittorio Raeli
(F.to digitalmente)	(F.to digitalmente)

Depositato in Segreteria il giorno 13 novembre 2025

Il Direttore della Segreteria

Dr. Laurino Macerola

(F.to digitalmente)